

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ABB PER L'ACQUISTO DI SERVIZI

Edizione ottobre 2013

DATA: 15 settembre 2013

PER: Acquisto di servizi da parte delle Controllate ABB, con l'esclusione dei servizi connessi con l'attività di R&S, sviluppo di prodotti, software, sistemi informativi, e reti, trasporti e logistica, montaggio e installazione di macchinari e attrezzature, somministrazione di lavoro temporaneo e assistenza legale).

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Nel presente documento

“ABB GTC/Servizi”: significa le presenti Condizioni Generali di Contratto ABB per l'acquisto di Servizi (2013-1 Italia);

“Cliente”: significa la Controllata ABB acquirente che ordina i Servizi al Fornitore;

“Condizioni Contrattuali”: significa i termini e le condizioni applicabili ai rispettivi Rapporti Contrattuali costituiti dall'Ordine – e comprendono i termini e le condizioni di ABB GTC/Servizi e altri termini e condizioni contenuti nell'Ordine e/o in qualsiasi documento contrattuale (contratto quadro scritto o contratto diretto) che riguardi l'acquisto dei Servizi;

“Consegna”: significa il completamento dei Servizi, compresa la fornitura di eventuali Work Product, da parte del Fornitore in conformità agli INCOTERMS 2010 DAP, salvo diversamente specificato dalle Parti nelle Condizioni Contrattuali;

“Controllata”: significa una qualsiasi entità, dotata di personalità giuridica o meno, che attualmente o in futuro, direttamente o indirettamente, possiede, è posseduta da, o è sotto la proprietà comune con una Parte al rapporto contrattuale al quale si applicano le presenti CGC ABB/Servizi, in virtù di una partecipazione di controllo rappresentata dal 50 % o più dei diritti di voto o del capitale;

“Diritti di Proprietà Intellettuale”: significa tutti i diritti di proprietà sui risultati creati con l'intelletto (con l'ingegno) e tutelati dalla legge, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo i brevetti, le domande di brevetto e le relative divisionali e continuazioni, modelli di utilità, disegni industriali, nomi commerciali, marchi, diritti d'autore (relativi a codici sorgenti software, documentazione, dati, report, nastri e altro materiale che possa essere soggetto a copyright) e relative domande, rinnovi, estensioni, reintegrazioni, o diritti di proprietà sui risultati creati con l'intelletto (con l'ingegno) che sono tutelati da riservatezza, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo il know-how e i segreti commerciali;

“Fornitore”: significa la parte che fornisce i Servizi al Cliente, ai sensi delle Condizioni Contrattuali;

“IVA”: significa l'Imposta sul Valore Aggiunto o qualsiasi altra imposta sulle transazioni commerciali che un acquirente sia tenuto a pagare a un venditore o a un fornitore di servizi come parte del, o in aggiunta al, prezzo di vendita;

“Ordine”: consiste nell'Ordine di Acquisto (OA) da parte del Cliente rivolto al Fornitore, in cui si richiede la prestazione dei Servizi secondo quanto descritto nel Modulo d'Ordine e negli altri documenti connessi all'Ordine stesso quali specifiche, disegni ed allegati a cui il Cliente faccia espresso riferimento in, o che il Cliente abbia allegato a, tale Ordine; un Ordine deve essere emesso (i) come Ordine elettronico qualora il Cliente e il Fornitore abbiano espressamente concordato di comunicare in tal modo, o (ii) come Ordine scritto; in entrambi i casi, sia il Cliente sia il Fornitore dovranno utilizzare i Moduli d'Ordine standard di ABB (come di volta in volta pubblicati in www.abb.com – *Supplying to ABB – ABB Conditions of Purchase* o altrimenti resi disponibili dal Cliente al Fornitore).

“Parte”: significa il Cliente o il Fornitore;

“Rapporto Contrattuale” o “Contratto”: significa il rapporto contrattuale istituito da (i) l'Ordine di Acquisto di Servizi da parte del Cliente ai sensi delle presenti ABB GTC/Servizi, accettato dal Fornitore (sia espressamente mediante accettazione scritta, o

mediante evasione dell'Ordine, in tutto o in parte), o (ii) un accordo scritto stipulato fra le Parti per l'acquisto di Servizi ai sensi della presente ABB GTC/Servizi, in ogni caso comprendente i documenti contrattuali pertinenti;

“Risarcimento DPI”: significa il rimborso al Cliente da parte del Fornitore di costi, pretese, richieste, passività, spese, danni o perdite (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali, mancato guadagno e danni alla reputazione, e tutti gli interessi, le penali e i costi e le spese legali e professionali) derivanti da violazioni da parte del Fornitore di Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi;

Qualsiasi dato inserito dal Fornitore nel sistema di Ordini elettronico del Cliente, così come qualsiasi altra documentazione e informazione caricate dal Fornitore nel sistema elettronico del Cliente, dovranno essere in lingua inglese, o come diversamente richiesto dalle leggi applicabili;

“Servizi”: significa i servizi che devono essere forniti, compresi i Work Product che il Fornitore debba consegnare secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali;

“Variazione d'Ordine”: significa una variazione all'Ordine tale da alterare, modificare, omettere, aggiungere, o altrimenti cambiare l'Ordine o parti dello stesso;

“Work Product”: significa tutti i materiali, i documenti, il software o altri elementi che derivino dai Servizi forniti dal Fornitore nell'ambito del rispettivo Ordine, in qualsiasi forma o mezzo, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo dati, grafici, relazioni, specifiche (bozze comprese).

1.2 Salvo diversamente specificato nelle presenti ABB GTC/Servizi:

1.2.1 I riferimenti agli articoli sono ad articoli delle ABB GTC/Servizi;

1.2.2 Le rubriche degli articoli sono incluse unicamente per facilitarne la lettura e non incidono sull'interpretazione delle ABB GTC/Servizi;

1.2.3 L'uso del singolare include il plurale e viceversa;;

1.2.4 L'uso di un genere include tutti i generi.

2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI

2.1 Le ABB GTC/Servizi (l'ultima versione resa disponibile dal Cliente al Fornitore) si applicano se (i) il Fornitore accetta l'Ordine di Acquisto di Servizi del Cliente, o se (ii) le Parti concludono un accordo per l'acquisto di Servizi, fermo restando che tale accordo o l'Ordine di Acquisto di Servizi facciano espresso riferimento a e incorporino le ABB GTC/Servizi come Condizioni Contrattuali.

2.2 Ciascun Ordine è subordinato all'accettazione da parte del Fornitore, espressamente mediante invio di comunicazione di accettazione, o implicitamente mediante evasione dell'Ordine, in tutto o in parte. Il Modulo d'Ordine da parte del Cliente potrà specificare un periodo di tempo limitato per l'accettazione. Qualora tale periodo dovesse trascorrere senza che sia pervenuta l'accettazione dell'Ordine stesso da parte del Fornitore, il Cliente avrà diritto di annullare l'Ordine. Variazioni d'Ordine richieste dal Fornitore avranno efficacia soltanto dietro espressa conferma scritta da parte del Cliente.

2.3 Le ABB GTC/Servizi sono le uniche condizioni in base alle quali il Cliente è disposto a trattare col Fornitore per la fornitura dei Servizi, e regoleranno i Rapporti Contrattuali tra il Cliente e il Fornitore con l'esclusione di ogni altro termine o condizione, tranne qualora e nella

misura in cui diversamente espressamente convenuto per iscritto tra il Cliente e il Fornitore.

2.4 Nessuno dei termini o delle condizioni avallati o consegnati con, o contenuti nelle offerte, conferme o accettazioni di Ordini, specifiche o documenti simili del Fornitore formeranno parte del Contratto, e il Fornitore rinuncia a qualsiasi diritto che potrebbe diversamente spettargli di far valere tali altre condizioni.

2.5 I riferimenti presenti nelle ABB GTC/Servizi a qualsiasi norma o disposizione normativa saranno, a meno che il contesto richieda altrimenti, da interpretarsi come riferimenti a tale norma o disposizione normativa come di volta in volta emendata, consolidata, modificata, estesa, nuovamente promulgata o sostituita.

3. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

3.1 Il Fornitore dovrà fornire i Servizi e consegnare i *Work Product* come segue:

3.1.1 in conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili;

3.1.2 in conformità agli *standard* qualitativi indicati all'Articolo 9.1 e specificati nell'Ordine e negli altri documenti facenti parte del Contratto;

3.1.3 esenti da difetti e da diritti di terzi;

3.1.4 alla data di consegna specificata nell'Ordine;

3.1.5 nei quantitativi specificati nell'Ordine;

3.1.6 con tutte le competenze e la cura dovute in conformità con le migliori pratiche industriali.

3.2 Il Fornitore non potrà sostituire o modificare alcuno dei materiali concordati da utilizzarsi per la fornitura dei Servizi né apportare modifiche a componenti, disegno o altri criteri concordati per il *Work Product* senza il previo consenso scritto del Cliente.

3.3 Il Fornitore dovrà far sì che i *Work Product* vengano contenuti o imballati secondo la prassi consueta per *Work Product* del medesimo genere o, in assenza di una tale prassi, in maniera adeguata a preservare e proteggere i *Work Product* fino al completamento della Consegna.

3.4 Il Fornitore dovrà presentare le fatture in formato verificabile, nel rispetto delle vigenti norme inderogabili di legge locali del Fornitore e del Cliente, dei principi contabili generalmente accettati e delle esigenze specifiche del Cliente, riportando le seguenti informazioni minime: nome, indirizzo e persona di riferimento del Fornitore, inclusi i dati di contatto (telefono, indirizzo di posta elettronica ecc.); data fattura; numero fattura; numero d'Ordine (lo stesso indicato nell'Ordine); codice Fornitore (lo stesso indicato nell'Ordine); indirizzo del Cliente; quantità; specifica dei Servizi forniti; prezzo (importo totale fatturato); spese approvate dal Cliente ma non incluse nel prezzo (specificando importo e categoria); valuta; tasse o IVA (specificando l'importo); codice fiscale o partita IVA; condizioni di pagamento.

3.5 Le fatture dovranno essere emesse al Cliente come indicato nell'Ordine e/o nelle Condizioni Contrattuali, e inviate all'indirizzo di fatturazione specificato nell'Ordine.

3.6 Le spese non concordate per iscritto non saranno rimborsate.

3.7 Il Cliente potrà emettere delle Variazioni d'Ordine al Fornitore per alterare, modificare, omettere, aggiungere, o altrimenti cambiare i Servizi ordinati o parte degli stessi, e il Fornitore dovrà eseguire tali Variazioni d'Ordine. Si applicheranno i prezzi unitari convenuti indicati nell'Ordine e/o diversamente convenuti tra il Cliente e il Fornitore.

3.8 In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei Servizi o la Consegna di *Work Product* al Cliente. In caso di Forza Maggiore, si applicherà quanto previsto all'Articolo 16.

4. RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

4.1 A fronte dei Servizi prestati dal Fornitore in conformità alle Condizioni Contrattuali, il Cliente corrisponderà al Fornitore gli onorari o il prezzo d'acquisto indicati nell'Ordine, nel rispetto dei termini di pagamento ivi specificati, fermo restando che la fattura sia conforme ai requisiti di cui agli Articoli 3.4 e 3.5. Qualora i termini di pagamento siano determinati da leggi vigenti e inderogabili, tali termini di legge prevarranno.

4.2 Il Cliente si riserva il diritto di compensare eventuali importi dovuti al Fornitore, o di trattenere il pagamento in caso di Servizi non prestati in conformità alle Condizioni Contrattuali.

5. CONSEGNA

5.1 I Servizi dovranno essere prestati presso il luogo specificato nell'Ordine o, qualora tale luogo non sia stato specificato, presso l'indirizzo del Cliente specificato nell'Ordine.

5.2 I *Work Product* dovranno essere consegnati in conformità agli INCOTERMS 2010 DAP, presso il luogo di consegna specificato nell'Ordine, o, qualora tale luogo non sia stato specificato, presso la sede del Cliente.

5.3 Il Fornitore dovrà far sì che ciascuna Consegna di un *Work Product* sia accompagnata da una bolla di consegna, che dovrà contenere come minimo le seguenti informazioni (salvo diversamente richiesto dal Cliente): il numero d'Ordine, la data dell'Ordine, il numero di colli e il loro contenuto, qualora applicabile la voce doganale del paese in cui avviene la consegna e, in caso di consegna parziale, il saldo restante ancora da consegnare. Per i beni sottoposti a controllo, dovrà essere indicato il codice nazionale per il controllo delle esportazioni e, qualora i beni siano soggetti alla regolamentazione Statunitense delle esportazioni, nella bolla di consegna dovrà essere specificato l'*Export Control Classification Number (ECCN)*, numero di classificazione per il controllo delle esportazioni) USA. Prove dell'origine preferenziale dei beni, così come dichiarazioni e marchi di conformità previsti nel paese di consegna o di destinazione dovranno essere prodotte senza che ne debba essere fatta richiesta; mentre certificati di origine, saranno forniti su richiesta.

5.4 I *Work Product* dovranno essere consegnati durante il normale orario di lavoro del Cliente salvo diversamente richiesto dal Cliente stesso.

5.5 All'atto della Consegna dei *Work Product*, il Fornitore (o lo spedizioniere dallo stesso incaricato) dovrà fornire al Cliente tutti i documenti di esportazione richiesti o necessari unitamente a una bolla di consegna.

5.6 La proprietà (titolarità) dei *Work Product* sarà trasferita in capo al Cliente all'atto della Consegna, salvo diversamente espressamente convenuto per iscritto. Per l'assegnazione della Proprietà Intellettuale nei *Work Product* che dovessero risultare dai Servizi, si applicherà l'Articolo 11.1.

5.7 Il Fornitore emetterà la fattura al Cliente all'atto della Consegna in conformità agli Articoli 3.4 e 3.5, ma tale fatturazione sarà effettuata separatamente dalla spedizione al Cliente dei *Work Product*.

6. ACCETTAZIONE

6.1 Il Cliente non sarà ritenuto aver accettato alcun Servizio fintantoché non avrà avuto a disposizione un tempo ragionevole per ispezionarli successivamente al loro completamento ovvero, in caso prestazioni carenti, un periodo di tempo ragionevole dopo che tale carenza si sia palesata. Tale ragionevole periodo di tempo sarà determinato dalle specifiche dei Servizi, dalla prestazione carente e dalle circostanze di fornitura dei Servizi.

6.2 Qualora dei Servizi prestati o i *Work Product* consegnati al Cliente non fossero conformi all'Articolo 3 (Responsabilità del Fornitore), o fossero altrimenti non conformi all'Ordine, in tal caso, senza che ciò implichi alcuna limitazione ad eventuali altri diritti o rimedi che il Cliente possa avere in base all'Articolo 10 (Rimedi), il Cliente potrà rifiutare i Servizi e/o i *Work Product* e chiedere la sostituzione dei Servizi e/o dei *Work Product* o recuperare tutti i pagamenti effettuati al Fornitore da parte del Cliente.

6.3 Qualora il Fornitore lo richieda, il Cliente invierà al Fornitore stesso una dichiarazione scritta di accettazione.

7. RITARDI

Qualora la prestazione dei Servizi o la Consegna dei *Work Product* non rispettassero la/le data/e di prestazione/consegna convenuta/e, in tal caso, fatto salvo ogni altro diritto che possa vantare ai sensi del Contratto o della normativa vigente, il Cliente si riserva il diritto di:

7.1 risolvere il Contratto, o il rispettivo Ordine, in tutto o in parte;

7.2 rifiutare successive consegne/prestazioni di Servizi o *Work Product* che il Fornitore tenti di effettuare;

7.3 recuperare dal Fornitore le spese ragionevolmente sostenute dal Cliente per ottenere i Servizi o i *Work Product* sostitutivi da un altro fornitore;

7.4 chiedere il risarcimento danni per eventuali ulteriori costi, perdite o spese sostenuti dal Cliente che siano ragionevolmente attribuibili alla mancata prestazione dei Servizi o consegna dei *Work Product* da parte del Fornitore alle date convenute; e

7.5 richiedere l'applicazione delle penali, in aggiunta ai diritti di cui agli articoli da 7.1 a 7.4, qualora siano espressamente previste nel relativo Ordine.

8. ISPEZIONE

8.1 Il Fornitore consentirà al Cliente e/o ai suoi incaricati di ispezionare i Servizi e di verificare i *Work Product*, o parte di essi, in qualsiasi momento prima del completamento del Servizio e/o dei *Work Product*.

8.2 Nonostante le eventuali ispezioni o verifiche a campione da parte del Cliente, resterà in capo al Fornitore la piena responsabilità della conformità dei Servizi a quanto indicato nell'Ordine. Ciò si applica sia che il Cliente abbia esercitato o meno il proprio diritto di ispezione e/o verifica, e non limiterà gli obblighi del Fornitore in base all'Ordine. Per evitare ogni dubbio, in nessun caso l'ispezione dei Servizi o la verifica dei *Work Product* da parte del Cliente e/o dei suoi incaricati esonererà il Fornitore da, né limiterà, le garanzie o le responsabilità del Fornitore in alcun modo.

9. GARANZIA

9.1 Il Fornitore garantisce che i Servizi (compresi i *Work Product*):

9.1.1 sono conformi a tutte le specifiche convenute, ivi inclusi tutti i materiali, le lavorazioni e quant'altro specificato, alla documentazione e ai requisiti qualitativi o, in assenza degli stessi, sono eseguiti in conformità a prassi, procedure e *standard* generalmente accettati nel rispettivo settore e sono idonei per gli scopi per i quali i Servizi aventi il medesimo tipo di descrizione verrebbero normalmente utilizzati e che gli esiti dei Servizi mantengono le funzionalità e le prestazioni attese dal Cliente in base alle informazioni, alla documentazione e alle dichiarazioni del Fornitore;

9.1.2 sono consoni e idonei per qualsiasi scopo particolare espressamente o implicitamente reso noto al Fornitore nell'Ordine;

9.1.3 sono nuovi e mai utilizzati (nel caso di *Work Product*) alla data della Consegna;

9.1.4 sono esenti da difetti e non gravati da diritti di terzi;

9.1.5 possiedono le qualità che il Fornitore ha presentato al Cliente nel campione, nel modello o in altro modo;

9.1.6 sono conformi all'Articolo 12 (Rispetto della Legge Applicabile).

9.2 Il periodo di garanzia sarà pari a ventiquattro (24) mesi dall'accettazione dei Servizi o dei *Work Product*, in assenza di un altro periodo di tempo indicato nell'Ordine o altrimenti espressamente convenuto per iscritto tra le Parti.

9.3 In caso di mancata osservanza della garanzia fornita in base al presente Articolo, il Cliente avrà il diritto di far valere i rimedi previsti al seguente Articolo 10 (Rimedi).

10. RIMEDI

10.1 In caso di violazione delle obbligazioni di garanzia di cui all'Articolo 9 (Garanzia), o qualora il Fornitore altrimenti non rispettasse qualsiasi delle Condizioni Contrattuali, il Cliente dovrà dare comunicazione scritta al Fornitore di tale violazione delle obbligazioni di garanzia e dare al Fornitore l'opportunità di porvi tempestivamente rimedio. Qualora il Fornitore non intraprendesse alcuna azione per porre rimedio a tale violazione entro quarantotto (48) ore dal ricevimento di tale comunicazione del Cliente, il Cliente avrà diritto ad uno o più dei seguenti rimedi a propria discrezione e a spese del Fornitore:

10.1.1 concedere al Fornitore un'altra opportunità per svolgere gli eventuali ulteriori lavori necessari per far sì che le Condizioni Contrattuali siano adempite;

10.1.2 svolgere (o incaricare un terzo di svolgere) gli eventuali ulteriori lavori necessari per far sì che i Servizi siano conformi alle Condizioni Contrattuali;

10.1.3 ottenere la tempestiva sostituzione dei Servizi carenti con Servizi conformi alle Condizioni Contrattuali e esenti da difetti;

10.1.4 rifiutare di accettare ulteriori Servizi, ma senza esonero dalla responsabilità del Fornitore per i Servizi carenti prestati;

10.1.5 chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Cliente a seguito delle violazioni da parte del Fornitore delle Condizioni Contrattuali, di obblighi definiti dalla normativa o da qualsiasi legge applicabile;

10.1.6 richiedere l'applicazione delle penali espressamente indicate nell'Ordine;

10.1.7 risolvere il Contratto o l'Ordine ai sensi dell'Articolo 15.2.

10.2 Qualora fossero applicabili gli Articoli 10.1.1, 10.1.2 o 10.1.3, l'intero periodo di garanzia di cui all'Articolo 9.2 ripartirà *ex novo*.

10.3 I diritti e rimedi disponibili al Cliente e contenuti nelle Condizioni Contrattuali (incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo le presenti CGC ABB/Service) sono cumulativi e non escludono gli eventuali altri diritti o rimedi previsti dalla legge o dal diritto.

11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

11.1 Il Fornitore cede sin d'ora al Cliente i diritti di piena proprietà relativi a qualsiasi Proprietà Intellettuale dei *Work Product* derivanti dai Servizi, per l'intera durata di tali diritti e ovunque nel mondo essi siano applicabili. Il Fornitore inoltre acconsente, su richiesta del Cliente e a proprie spese, a produrre tutta l'ulteriore documentazione e a svolgere tutti gli incarichi e a compiere tutte le ulteriori azioni che possano essere necessari per il perfezionamento del trasferimento del titolo di proprietà del Cliente relativo alla Proprietà Intellettuale, o a registrare il Cliente come titolare della Proprietà Intellettuale presso qualsiasi registro di competenza, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo enti governativi o organizzazioni private di registrazione.

11.2 I Diritti di Proprietà Intellettuale relativi a *Work Product* creati dal o concessi in licenza al Fornitore precedentemente al rispettivo Ordine o al di fuori di tale Ordine, e le eventuali modifiche degli stessi ("Lavori Preesistenti") resteranno in capo al Fornitore o al rispettivo terzo già titolare. Qualora dei Lavori Preesistenti risultino incorporati in un *Work Product* consegnato dal Fornitore, il Cliente e le sue Controllate avranno una licenza d'uso irrevocabile, perpetua, trasferibile, non esclusiva, esente da *royalty* e valida in tutto il mondo, col diritto di sublicenziare, relativa ai Lavori Preesistenti in quanto parte di tale *Work Product*, ivi incluso il diritto di ulteriormente migliorare, sviluppare, commercializzare, distribuire, sublicenziare, sfruttare o altrimenti utilizzare il *Work Product* contenente tale Lavoro Preesistente. Ai sensi delle presenti ABB GTC/Service, al Fornitore non sarà impedito o limitato l'utilizzo del proprio *know-how* o dei propri Lavori Preesistenti durante l'attività di prestazione dei Servizi.

11.3 Qualora i Servizi prestati e/o i *Work Product* consegnati dal Fornitore violassero dei Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi, il Fornitore dovrà, nonostante possa essere contrariamente previsto o diversamente contenuto nelle Condizioni Contrattuali (incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo le presenti CGC ABB/Service), provvedere al Risarcimento DPI al Cliente. Il Risarcimento DPI è applicabile a prescindere dal fatto che il Fornitore si sia reso responsabile di condotta negligente o colposa e non limita eventuali ulteriori diritti di risarcimento del Cliente. L'obbligo del Fornitore di risarcire il Cliente come previsto in base al presente Articolo non si applica qualora e nella misura in cui la responsabilità o il danno siano stati causati dai preesistenti Diritti di Proprietà Intellettuale propri del Cliente conferiti ai, o implementati nei *Work Product* consegnati e/o nei Servizi prestati dal Fornitore.

11.4 Qualora venisse contestata una violazione nei confronti del Cliente, il Cliente potrà, fatti salvi i suoi diritti di cui all'Articolo 11.3, anche richiedere a propria discrezione e a spese del Fornitore che il Fornitore (i) faccia sì che il Cliente abbia il diritto di continuare a utilizzare i *Work Product* e/o i Servizi; (ii) modifichi i *Work Product* e/o la prestazione dei Servizi in modo tale che cessino di costituire una violazione; o (iii) sostituisca i *Work Product* e/o i Servizi in modo tale che non siano più in violazione di qualche diritto di terzi.

11.5 Qualora il Fornitore non possa soddisfare la richiesta del Cliente di cui sopra, il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto o il rispettivo Ordine, di chiedere la restituzione di tutte le somme che il Cliente ha corrisposto al Fornitore in base all'Ordine e di chiedere il

risarcimento in conformità all'Articolo 11.3 nonché per gli eventuali altri costi, perdite o danni sostenuti o riportati.

12. FORMITA' ALLA LEGGE APPLICABILE

12.1 I Servizi coperti dalle Condizioni Contrattuali dovranno essere forniti dal Fornitore in conformità a tutte le rilevanti leggi, regolamenti e codici di condotta, orientamenti ed altri requisiti imposti dai governi o dagli enti governativi applicabili al Fornitore. Qualora tali regolamenti siano orientativi anziché inderogabili, lo *standard* di conformità al quale il Fornitore dovrà attenersi dovrà essere conforme alle migliori pratiche generalmente accettate nel relativo settore.

12.2 Il Fornitore dichiara e garantisce:

12.2.1 di essere a conoscenza di, e di operare e continuare ad operare nel pieno rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, le istruzioni e gli orientamenti applicabili relativi alle attività di importazione ed esportazione, includendo a titolo esemplificativo ma non esaustivo il garantire tutti i requisiti necessari per ottenere lo sdoganamento, licenze di importazione ed esportazione ed eventuali esenzioni, ed effettuare tutti gli opportuni depositi presso gli enti governativi competenti e/o adempiere agli obblighi informativi relativi alla prestazione di servizi, al rilascio o al trasferimento di beni, tecnologie, *software* a favore di cittadini non statunitensi negli USA, o al di fuori degli USA, al rilascio o al trasferimento di tecnologia e *software* avente contenuto USA o derivato da *software* o tecnologia di origine USA; e

12.2.2 di essere a conoscenza delle raccomandazioni applicabili relative alla sicurezza della catena di approvvigionamento emesse dai governi competenti e dalle organizzazioni per la normazione, e che farà del suo meglio per rispettare tali raccomandazioni; e

12.2.3 che produrrà tempestivamente, su richiesta del Cliente, tutte le informazioni necessarie all'esportazione e all'importazione di Servizi e/o di *Work Product*, o di qualsiasi altro elemento che di essi faccia parte, ivi inclusi, a seconda del caso, gli *Export Control Classification Numbers* (ECCN), e comunicherà per iscritto al Cliente qualsiasi variazione delle rispettive informazioni comunicate dal Fornitore; e

12.2.4 a meno che ciò non sia autorizzato da licenze o regolamenti governativi applicabili, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo eventuali autorizzazioni USA, che non esporterà o risporterà, direttamente o indirettamente, in alcun momento, informazioni tecniche, tecnologie, *software* o altri prodotti forniti o realizzati in base al Contratto, o ad altro accordo tra le Parti, o qualsiasi altro prodotto che venga fornito o realizzato da o utilizzando informazioni tecniche, tecnologie, *software* del Cliente o altri prodotti forniti in base al Contratto in nessun Paese sottoposto a restrizioni (incluso il rilascio di tali informazioni tecniche, tecnologie, *software* o altri prodotti a cittadini di Paesi sottoposti a restrizioni, ovunque essi si trovino) come specificato nelle norme applicabili in materia di embargo e sanzioni.

12.3 Entrambe le Parti garantiscono che ciascuna non effettuerà, direttamente o indirettamente, e di non essere al corrente del fatto che l'altra Parte o dei terzi effettueranno, direttamente o indirettamente, alcun pagamento, regalia o si assumeranno altri impegni nei confronti dei propri clienti, di pubblici ufficiali o di rappresentanti, amministratori e dipendenti di una Parte, o di qualsiasi altra parte, in maniera contraria alle leggi applicabili (ivi inclusa a titolo esemplificativo ma non esaustivo la *U.S. Foreign Corrupt Practices Act*) e, laddove applicabili, alle leggi promulgate dagli stati membri e firmatari che abbiano recepito la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri, e che rispetteranno tutte le relative leggi, regolamenti, ordinanze e norme in materia di concussione e corruzione. Nulla di quanto contenuto nelle presenti CGC ABB/ Servizi farà sì che una Parte o una delle sue Controllate possa essere tenuta a rimborsare all'altra Parte tali compensi effettivamente dati o promessi.

12.4 La violazione sostanziale da parte di una delle Parti di qualsiasi degli obblighi contenuti nel presente Articolo 12 (Conformità alla Legge Applicabile) potrà essere considerata dall'altra Parte una violazione sostanziale del relativo Rapporto Contrattuale tra le Parti, e darà il diritto a tale Parte di risolvere il Rapporto Contrattuale con

effetto immediato, fatti salvi gli eventuali ulteriori diritti o rimedi previsti da tale Rapporto Contrattuale o dalla legge applicabile.

12.5 Fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in qualsiasi Condizione Contrattuale, il Fornitore dovrà manlevare il Cliente, senza che siano convenuti dei limiti, da e contro ogni richiesta di risarcimento, azione legale, multa, passività, costo o danno, che dovessero insorgere da o in relazione a qualunque violazione dei suddetti obblighi, dalla risoluzione del relativo Rapporto Contrattuale e da qualsiasi non conformità con i regolamenti sul controllo delle esportazioni, e il Fornitore rimborserà al Cliente qualsiasi passività e spesa che da tali violazioni dovesse derivare.

12.6 Accettando un ordine a cui si applichino le presenti ABB GTC/Service, il Fornitore riconosce e conferma sin d'ora di aver ricevuto le informazioni necessarie per accedere al Codice di Condotta ABB e al Codice di Condotta dei Fornitori ABB online (Portale Web: www.abb.com – *Integrity – Code of Conduct*). Il Fornitore accetta di eseguire i propri obblighi contrattuali ai sensi delle Condizioni Contrattuali e del rispettivo Contratto, tenendo un comportamento aderente a *standard* etici sostanzialmente simili a quelli indicati nei suddetti Codici di Condotta ABB.

12.7 Il Fornitore e i suoi subappaltatori dovranno rispettare le *ABB Lists of Prohibited and Restricted Substances* (Liste delle Sostanze Proibite e Soggette a Restrizioni ABB) e tutti gli altri requisiti in materia di lavoro, sicurezza, salute, ambiente e qualità disponibili su www.abb.com – *Supplying to ABB – Doing Business with ABB* e altrimenti, e dovrà fornire al Cliente tutta la documentazione, le certificazioni e le dichiarazioni relative, se richieste.

13. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

13.1 Il Fornitore dovrà:

13.1.1 tenere nella massima riservatezza tutte le informazioni tecniche o commerciali, le specifiche, le invenzioni, i processi o le iniziative del Cliente e qualsiasi altra informazione riguardante le attività del Cliente o i suoi prodotti e/o le sue tecnologie che siano stati divulgati al Fornitore dal Cliente o dai suoi rappresentanti, e che il Fornitore ottenga in relazione ai Servizi. Il Fornitore dovrà limitare la divulgazione di tale materiale riservato solamente ai propri dipendenti, rappresentanti o subappaltatori che debbano esserne a conoscenza allo scopo di fornire i Servizi al Cliente. Il Fornitore dovrà far sì che tali dipendenti, rappresentanti, subappaltatori o altri terzi siano vincolati da e rispettino i medesimi obblighi di riservatezza applicabili al Fornitore e sarà ritenuto responsabile in caso di divulgazioni non autorizzate;

13.1.2 adottare delle ragionevoli misure di sicurezza per evitare la divulgazione non autorizzata delle informazioni riservate del Cliente e proteggere le informazioni riservate in conformità agli *standard* di protezione generalmente accettati nel relativo settore, o nel medesimo modo e alla stessa stregua in cui protegge le proprie informazioni riservate – adottando comunque lo *standard* più elevato. Il Fornitore potrà divulgare informazioni riservate a "Destinatari Aggiuntivi Consentiti" (intendendo per tali i rappresentanti autorizzati del Fornitore, ivi inclusi i revisori dei conti, i legali e i consulenti), fermo restando tuttavia che tali Destinatari Aggiuntivi Consentiti abbiano sottoscritto col Fornitore un accordo di riservatezza avente un contenuto sostanzialmente simile a quello di cui al presente documento o, laddove applicabile, che agli stessi venga richiesto di rispettare dei codici deontologici che assicurino la riservatezza di tali informazioni;

13.1.3 adottare ogni misura necessaria per assicurare che i dati o le informazioni del Cliente di cui entri in possesso o di cui assuma il controllo nel corso della prestazione dei Servizi siano protetti. In particolare, il Fornitore non dovrà (i) utilizzare i dati o le informazioni del Cliente per scopi diversi dalla prestazione dei Servizi, o (ii) riprodurre i dati o le informazioni, in tutto o in parte, in qualsiasi forma, tranne per quanto possa essere previsto dalle Condizioni Contrattuali, o (iii) divulgare i dati o le informazioni del Cliente a terzi non autorizzati dal Cliente a riceverli, senza il previo consenso scritto del Cliente;

13.1.4 installare ed aggiornare a proprie spese i necessari e adeguati *software antivirus* e *patch* di protezione dei sistemi operativi per tutti i *computer* e i *software* utilizzati in relazione alla prestazione dei Servizi, e fornire aggiornamenti al Cliente qualora così richiesto dal Cliente.

13.2 Il Fornitore conviene che al Cliente sarà consentito fornire le informazioni ricevute dal Fornitore a qualsiasi altra Controllata ABB.

13.3 Il Fornitore dichiara e garantisce che:

13.3.1 non utilizzerà, divulgherà o trasferirà in altri paesi dati personali trattati per conto del Cliente, tranne per quanto necessario per eseguire quanto previsto dal rispettivo Contratto, e in ogni caso in conformità con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali; e

13.3.2 rispetterà tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati personali, adotterà e manterrà in atto tutte le idonee misure tecniche e organizzative, oltre alle altre misure di tutela dei dati personali (ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il non caricare dati personali comunicati al Fornitore su (a) *computer* portatili o (b) dispositivi portatili di memoria di massa che possano essere asportati dai locali del Fornitore a meno che, in ciascun caso, (i) tali dati siano stati criptati e (ii) tali dati siano stati caricati sui suddetti dispositivi mobili di memoria di massa esclusivamente allo scopo di spostarli su un dispositivo di archiviazione ubicato fuori sede). Inoltre, riferirà al Cliente eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali, immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, qualora vi sia stato, o abbia potuto esserci, un accesso, utilizzo o acquisizione dei dati personali da parte di un soggetto non autorizzato o una compromissione qualsiasi di tali dati, e offrirà la propria piena collaborazione al Cliente nell'indagine su tali violazioni o compromissioni, eseguendo tutte le istruzioni o le altre richieste di volta in volta fornite o emesse dal Cliente in merito ai dati personali.

13.4 Il Fornitore si impegna ad informare immediatamente il Cliente in merito ad eventuali divulgazioni o violazioni degli obblighi contemplati nel presente Articolo 13 di cui dovesse venire a conoscenza. Su richiesta del Cliente, il Fornitore adotterà tutte le misure necessarie a impedire ulteriori divulgazioni.

13.5 Le disposizioni del presente Articolo 13 non si applicano a:

13.5.1 informazioni già di pubblico dominio alla data del Contratto o che diventino di pubblico dominio in un momento successivo, senza che vi sia stata violazione delle disposizioni di riservatezza qui definite o di altri accordi di riservatezza;

13.5.2 informazioni di cui il Fornitore sia già in possesso alla data del Contratto e che non ricadano sotto un obbligo di riservatezza;

13.5.3 Qualsiasi informazione ottenuta da terzi senza che vi sia alcun obbligo di riservatezza e in assenza di violazioni di un accordo di riservatezza con il Cliente riguardante le informazioni ottenute.

13.6 Le parti dovranno produrre tutte le comunicazioni, le conferme e i documenti richiesti in base a norme di legge inderogabili in materia di protezione dei dati personali.

14. RESPONSABILITÀ E MANLEVA

14.1 Fatte salve le norme inderogabili di legge, il Fornitore dovrà risarcire/manlevare il Cliente rispetto a tutti i danni e le perdite riportati in relazione ai Servizi, a prescindere dal fatto che il Fornitore si sia reso responsabile di condotta negligente o colposa (i) per eventuali violazioni da parte del Fornitore delle Condizioni Contrattuali, e (ii) per eventuali pretese, ad eccezione del Risarcimento DPI rispetto al quale si applica esclusivamente l'Articolo 11 (Violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale), avanzate da terzi (ivi inclusi i dipendenti del Fornitore) nei confronti del Cliente in relazione ai Servizi e nella misura in cui i relativi passività, perdita, danno, lesione, costo o spesa siano stati causati da, si riferiscano a o derivino dai Servizi prestati dal Fornitore e/o dai suoi subappaltatori. Se così richiesto dal Cliente, il Fornitore dovrà difendere il Cliente da eventuali pretese di terzi che dovessero derivare da o in relazione a i Servizi.

14.2 Il Fornitore sarà responsabile del controllo e della gestione di tutti i propri dipendenti, fornitori e/o subappaltatori, e sarà responsabile per le azioni, omissioni, negligenze od obbligazioni di ciascuno dei propri dipendenti, fornitori e/o subappaltatori, agenti, rappresentanti o lavoratori alla stessa stregua di come se fossero le azioni, omissioni, negligenze od obbligazioni del Fornitore.

14.3 Le disposizioni del presente Articolo 14 (Responsabilità e Manleva) sopravvivranno a qualsiasi esecuzione, accettazione o pagamento in base alle presenti CGC ABB/Service e si estenderanno

a eventuali Servizi sostituiti o rimpiazzati prestati dal Fornitore al Cliente.

14.4 Salvo diversamente espressamente indicato nel relativo Ordine, il Fornitore dovrà mantenere in essere, e se così richiesto fornirne le prove, un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile nonché una polizza infortuni/rispondabilità del datore di lavoro e, laddove applicabile, una polizza assicurativa per le merci in transito, presso una compagnia assicurativa di comprovate reputazione e solidità finanziaria. Nulla di quanto contenuto nel presente Articolo 14 (Responsabilità e Manleva) potrà sollevare il Fornitore da alcuna delle proprie responsabilità contrattuali o altre responsabilità previste dalla legge. L'importo assicurato non potrà essere considerato né interpretato come una limitazione di responsabilità.

14.5 Il Cliente si riserva il diritto di compensare eventuali richieste di risarcimento in base all'Ordine con eventuali importi dovuti al Fornitore.

15. DURATA E RISOLUZIONE

15.1 Il Cliente potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal Rapporto Contrattuale o da un Ordine disposto in base alle presenti CGC ABB/Service, in tutto o in parte, mediante invio al Fornitore di un preavviso scritto di trenta (30) giorni di calendario, salvo diversamente espressamente indicato nell'Ordine in questione. In tal caso, il Cliente dovrà pagare al Fornitore il valore dei Servizi già prestati, oltre ai comprovati costi diretti ragionevolmente sostenuti dal Fornitore per la parte dei Servizi non ancora prestata, ma che tuttavia non potrà in nessun caso essere superiore al prezzo di acquisto convenuto per i Servizi in base al relativo Ordine. Al Fornitore non sarà dovuto alcun ulteriore risarcimento. Sono espressamente escluse compensazioni per eventuali spese e acquisto di materiali relativi ai Servizi non ancora prestati.

15.2 In caso di inadempimento alle Condizioni Contrattuali da parte del Fornitore, quale ad esempio un inadempimento alle obbligazioni di garanzia, il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto o l'Ordine disposto in base alle presenti CGC ABB/Service qualora il Fornitore non intraprenda idonee e tempestive azioni per porre rimedio all'inadempimento come richiesto dal Cliente, secondo quanto disposto all'Articolo 10 (Rimedi). In tal caso, il Cliente non avrà alcun obbligo di risarcire il Fornitore per la parte dei Servizi già prestati e il Fornitore sarà tenuto a restituire al Cliente gli eventuali compensi ricevuti dal Cliente per i Servizi prestati.

15.3 Il Cliente avrà il diritto di risolvere l'Ordine e/o il Contratto con effetto immediato mediante invio di una comunicazione scritta al Fornitore in caso di richiesta o emissione di un provvedimento cautelare, o approvazione di un concordato preventivo, o presentazione di istanza di fallimento o emissione di una dichiarazione di fallimento nei confronti del Fornitore o qualora dovesse insorgere una circostanza tale da conferire al tribunale o a un creditore il diritto di nominare un liquidatore o un curatore fallimentare o di presentare istanza di fallimento o di emettere una dichiarazione di fallimento o venga intrapresa altra azione simile o analoga nei confronti o da parte del Fornitore a causa del proprio stato di insolvenza o in conseguenza di una situazione debitoria.

15.4 All'atto della risoluzione, il Fornitore dovrà immediatamente restituire al Cliente, in maniera sicura e a proprie spese, tutte le proprietà del Cliente (ivi inclusi documentazione, dati, e Proprietà Intellettuale applicabile) e le informazioni del Cliente di cui il Fornitore sia in possesso o che si trovino sotto il controllo del Fornitore in quel momento, e fornire al Cliente informazioni e documentazione complete relative alla parte dei Servizi già prestati.

16. FORZA MAGGIORE

16.1 Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile in caso di ritardata o mancata esecuzione dei propri obblighi in base a un Ordine qualora la ritardata o mancata esecuzione sia riconducibile ad un evento di "Forza Maggiore." Per evitare ogni dubbio, per Forza Maggiore si intende un evento non prevedibile dalla Parte interessata al momento dell'emissione dell'Ordine in questione, che sia inevitabile e al di fuori del controllo della Parte interessata, e rispetto al quale la Parte interessata non sia responsabile, fermo restando che tale evento impedisca alla Parte interessata di eseguire l'Ordine in questione nonostante ogni ragionevole sforzo, e che la Parte interessata invii un

avviso all'altra Parte entro cinque (5) giorni di calendario dal verificarsi dell'evento di Forza Maggiore in questione.

16.2 Qualora si verificasse un evento di Forza Maggiore che si protrae per oltre trenta (30) giorni di calendario, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere l'Ordine in questione con effetto immediato mediante invio di avviso scritto all'altra Parte, senza che ciò comporti alcuna responsabilità nei confronti dell'altra Parte. Ciascuna Parte dovrà fare ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo gli effetti di un evento di Forza Maggiore.

17. CESSIONE E SUBAPPALTO

17.1 Il Fornitore non potrà cedere, trasferire o assoggettare a gravami alcun Ordine o parti dello stesso (ivi inclusi eventuali crediti monetari verso il Cliente) senza il previo consenso scritto del Cliente.

17.2 Il Cliente potrà in qualsiasi momento cedere, trasferire, assoggettare a gravami, subappaltare o in qualsiasi altra maniera disporre di tutti o alcuni dei propri diritti od obblighi in base all'Ordine in questione e/o alle Condizioni Contrattuali a qualsiasi delle proprie Controllate.

18. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata, corriere, fax o posta elettronica all'indirizzo della Parte interessata come indicato nell'Ordine o ad altro indirizzo che tale Parte potrà aver all'uopo comunicato per iscritto all'altra. Gli invii a mezzo posta elettronica e fax richiedono espressamente la conferma scritta da parte della Parte ricevente. Le conferme di lettura elettroniche non potranno in nessun caso essere considerate come una conferma di ricevimento della comunicazione. Le firme elettroniche non saranno valide, salvo espressamente convenuto per iscritto da rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati.

19. RINUNCE

La mancata applicazione o il mancato esercizio, in qualsiasi momento o per un qualsiasi periodo, di qualsiasi clausola delle Condizioni Contrattuali o di un Ordine non costituisce una rinuncia a far valere tale clausola né potrà essere interpretato come tale, e non inficerà il diritto di far valere in un momento successivo tale clausola o qualsiasi altra clausola contenuta nel presente documento.

20. LEGGE REGOLATRICE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

20.1 Il Contratto e/o le Condizioni Contrattuali (incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo le presenti CGC ABB/Servizi) saranno disciplinati dalle e dovranno essere interpretati in conformità alle leggi del paese (e/o dello stato, a seconda del caso) in cui è ha sede legale il Cliente, tuttavia con esclusione delle norme sul conflitto di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci.

20.2 Per la risoluzione di controversie domestiche, laddove il Cliente e il Fornitore hanno la sede legale nello stesso paese, qualsiasi controversia o divergenza derivante dal o relativa al Contratto o alle Condizioni Contrattuali (comprese le presenti ABB GTC/Servizi), ivi inclusa qualsiasi questione relativa alla loro esistenza, validità o risoluzione o al rapporto legale così costituito, che non possa essere definita bonariamente, dovrà essere sottoposta alla giurisdizione dei tribunali competenti del luogo in cui il Cliente ha la sede legale, a meno che le Parti non abbiano convenuto per iscritto altri fori o di rimettersi ad arbitrato.

20.3 Per la definizione di controversie transfrontaliere, laddove il Cliente e il Fornitore hanno sede legale in paesi diversi, salvo diversamente convenuto per iscritto tra le Parti, qualsiasi controversia o divergenza derivante dal o relativa al Contratto o alle Condizioni Contrattuali (comprese le presenti ABB GTC/Servizi), ivi inclusa qualsiasi questione relativa alla loro esistenza, validità o risoluzione o al rapporto legale così costituito, che non possa essere definita bonariamente, dovrà essere definita ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da tre arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede nel luogo in cui è il Cliente, ha la sede legale, salvo diversamente convenuto per iscritto. La lingua del procedimento e del lodo sarà la lingua inglese. La decisione degli arbitri sarà definitiva e vincolante per entrambe le Parti, e nessuna delle Parti potrà adire un tribunale ordinario statale o alcun'altra autorità per impugnare il lodo.

20.4 In caso di controversia, la Parte soccombente rimborserà alla Parte vincitrice gli onorari dei legali della Parte vincitrice stessa, oltre agli altri costi ragionevolmente sostenuti in relazione alla controversia.

21. SEPARABILITA'

L'invalidità o la non opponibilità di qualsiasi clausola o di qualsiasi diritto derivante in base alle Condizioni Contrattuali non inficerà la validità o l'opponibilità dei restanti clausole e diritti, e le Condizioni Contrattuali saranno efficaci come se la disposizione nulla, illegale o non opponibile fosse stata cancellata e sostituita con una disposizione avente un effetto economico simile a quello della clausola cancellata, qualora ciò sia possibile.

22. SOPRAVVIVENZA

22.1 Le disposizioni delle Condizioni Contrattuali per le quali sia espressamente previsto che debbano sopravvivere alla risoluzione o, data la loro natura o il contesto, per le quali sia previsto che debbano sopravvivere a tale risoluzione, resteranno pienamente in vigore nonostante la risoluzione.

22.2 Gli obblighi di cui agli Articoli 9 (Garanzia), 10 (Rimedi), 11 (Proprietà Intellettuale), 13 (Riservatezza e Protezione dei Dati) e 14 (Responsabilità e Manleva) sopravvivranno alla risoluzione del Contratto.

22.3 Gli obblighi di cui all'Articolo 13 (Riservatezza e Protezione dei Dati) resteranno validi per un periodo di cinque (5) anni dalla Prestazione dei Servizi o dalla risoluzione dell'Ordine, salvo diversamente convenuto tra le Parti.

23. TOTALITA' DELLE INTESA

Le Condizioni Contrattuali e l'Ordine costituiscono l'intero Contratto e la totalità delle intese raggiunte tra le Parti, e sostituiscono ogni precedente contratto, accordo o intesa tra le Parti, sia verbale sia per iscritto, tranne nel caso di truffa o falsa dichiarazione.

24. RAPPORTO FRA LE PARTI

24.1 Il rapporto fra le Parti è quello di parti autonome che operano a condizioni di mercato e nulla di quanto contenuto nel presente Rapporto Contrattuale potrà essere considerato tale da costituire il Fornitore come un rappresentante o dipendente del Cliente o da costituire un qualsiasi tipo di *partnership* col Cliente, e il Fornitore non è autorizzato a rappresentare il Cliente come tale.

24.2 Il Fornitore sarà responsabile di tutte le attività condotte dai propri dipendenti in relazione ai Servizi e/o ai *Work Product*.

24.3 Il Fornitore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per qualsiasi incidente o malattia professionale che dovesse colpire i propri dipendenti in relazione alla prestazione dei Servizi.

24.4 Si conviene espressamente che il Rapporto Contrattuale non implica alcun rapporto di subordinazione tra il Cliente e il Fornitore, o tra il Cliente e i dipendenti del Fornitore incaricati dell'esecuzione del Contratto. Il Cliente rimarrà esente da eventuali responsabilità o passività dirette o indirette in materia di lavoro, previdenza sociale o tasse rispetto al Fornitore e ai dipendenti del Fornitore incaricati della fornitura dei Servizi o dei *Work Product* ai sensi del Contratto.

24.5 Il Fornitore, a proprio nome, impiegherà o instaurerà i rapporti con tutto il personale necessario per fornire in maniera efficace i Servizi e/o i *Work Product*, i quali non agiranno, in alcuna circostanza, in qualità di dipendenti del Cliente.

24.6 Il Fornitore sarà l'unico ed esclusivo responsabile per eventuali richieste di risarcimento e/o azioni legali intentate dai propri dipendenti e dovrà manlevare e tenere indenne il Cliente da tali richieste di risarcimento e/o azioni legali. Il Fornitore si impegna a comparire volontariamente in tribunale, riconoscendo il proprio *status* di unico ed esclusivo datore di lavoro, e a fornire al Cliente tutta la documentazione richiesta necessaria a garantire al Cliente l'idonea difesa legale in giudizio.

24.7 Il Cliente è autorizzato a effettuare eventuali pagamenti dovuti ai dipendenti del Fornitore che prestano i Servizi previsti dal Contratto allo scopo di evitare azioni legali. Tali pagamenti potranno essere effettuati trattenendo eventuali crediti del Fornitore, mediante compensazione o in qualsiasi altro modo. Il Fornitore presterà tutto il supporto richiesto dal Cliente relativamente a tali pagamenti, e dovrà rimborsare al Cliente gli eventuali pagamenti effettuati.

25. ULTERIORI ASSICURAZIONI

Le Parti faranno ed eseguiranno ogni ulteriore atto che siano ragionevolmente richiesto per dare piena efficacia ai diritti conferiti e alle operazioni previste dal Contratto e/o dalle Condizioni Contrattuali.

26. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI

26.1 Il Fornitore – in qualità di subappaltatore/subfornitore/subcontraente del Cliente nell'ambito del Contratto principale – si impegna ad assolvere, laddove applicabile, a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, come modificata dalla legge n. 217/2010.

26.2 In particolare, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore deve utilizzare, per i movimenti finanziari associati alle attività del Contratto, uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

26.3 Tutti i movimenti finanziari relativi alle attività del Contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o tramite Ri.Ba.

26.4 Tutti i movimenti finanziari relativi alle attività del Contratto dovranno indicare: il relativo codice identificativo di gara (CIG) e, laddove previsto, il codice unico di progetto (CUP) associato. Il Fornitore si impegna ad indicare il CIG (e, laddove previsto, il CUP) in tutte le fatture che emetterà al Cliente.

26.5 Il Fornitore è tenuto a trasmettere al Cliente gli estremi del suddetto conto corrente dedicato entro 10 giorni dalla stipula del Contratto nonché, entro il medesimo termine, le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su quel conto. Il Fornitore dovrà inoltre comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative ai dati trasmessi.

26.6 Qualora i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, previa approvazione scritta del Cliente, siano oggetto di cessione a terzi, i suddetti obblighi dovranno essere adempiuti anche dal cessionario. A tal fine, il Fornitore si impegna, anche con promessa del fatto del terzo, a far sì che il cessionario si assuma gli obblighi di cui sopra.

26.7 La violazione da parte del Fornitore di una o più disposizioni della legge n. 136/2010, come modificata dalla legge n. 217/2010, legittimerà il Cliente a dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto.

26.8 A pena di nullità del Contratto, il Fornitore si obbliga ad includere nei contratti con i suoi subappaltatori, subfornitori o subcontraenti, previa autorizzazione scritta del Cliente, una clausola simile in base alla quale ciascuno di essi si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del suddetto art. 3 della legge n. 136/2010, come modificata dalla legge n. 217/2010.

26.9 Il Fornitore – in qualità di subappaltatore/subfornitore/subcontraente del Cliente, si obbliga a comunicare tempestivamente alla parte contraente associata al CIG comunicato dal Cliente nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente – il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte della propria controparte.

Firma del Fornitore:

Per le finalità e ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile Italiano, il Fornitore accetta ed approva espressamente i seguenti articoli:

Articolo 2 – Applicazione delle Condizioni;
Articolo 3 – Responsabilità del Fornitore;
Articolo 4 – Responsabilità del Cliente;
Articolo 6 – Accettazione;
Articolo 8 – Ispezione;
Articolo 10 – Rimedi;
Articolo 11 – Proprietà Intellettuale;
Articolo 12 – Conformità alla Legge Applicabile;
Articolo 14 – Responsabilità e Manleva;
Articolo 15 – Durata e Risoluzione;
Articolo 16 – Forza Maggiore;
Articolo 17 – Cessione e Subappalto;
Articolo 20 – Legge Regolatrice e Risoluzione delle Controversie.

Firma del Fornitore:
